

CIRCOLARE n. 21 / 2019

Gentili clienti  
Loro sedi

Modena, 6 Dicembre 2019

## DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE ELETTRONICHE A CAVALLO D'ANNO

Si invia la presente per porre l'attenzione dei Gentili Clienti sulla corretta detrazione dell'IVA per le fatture elettroniche a cavallo d'anno.

In caso di liquidazioni in corso d'anno è previsto che entro il termine della liquidazione periodica (mensile o trimestrale) può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (per i contribuenti trimestrali il termine è il 15 del secondo mese successivo al trimestre).

Quindi ad es. la fattura datata **30/11/2019**, registrata il **5/12/2019** può rientrare nella **liquidazione di novembre 2019**.

E' però espressamente previsto che questa disposizione **non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**

In questi casi l'IVA è detraibile nel mese di dicembre **solo se:**

- le fatture elettroniche sono state **ricevute entro il 31/12** dell'anno di effettuazione (la data di ricevimento è comprovata dalla data di consegna, vale a dire la data in cui SDI ha consegnato la fattura all'acquirente; la fattura non può essere annotata con data anteriore alla data di consegna);
- le fatture di acquisto vengono **annotate entro il 31/12** dell'anno di effettuazione.

Si precisa che l'IVA sulle fatture ricevute nel mese di dicembre non è "persa" se le stesse vengono annotate a gennaio e comunque entro il 30/04 dell'anno successivo in apposito registro sezionale (in tal caso l'IVA NON andrebbe in liquidazione periodica ma confluisce direttamente nella dichiarazione IVA dell'anno di effettuazione dell'operazione).

Per quanto sopra indicato, relativamente alle fatture di acquisto a cavallo d'anno (nel caso di contribuente con periodicità mensile) la fattura avente data effettuazione dicembre 2019 verrà detratta:

- a. nella liquidazione IVA di dicembre 2019 se ricevuta e registrata entro il 31/12/2019;
- b. nella liquidazione IVA di gennaio 2020 se ricevuta a gennaio e registrata entro il 15/02/2020;
- c. nella dichiarazione IVA annuale del 2019 se ricevuta nel mese di dicembre 2019 ma registrata nel gennaio 2020 in apposito registro sezionale.

Se la fattura elettronica ricevuta a dicembre 2019 fosse registrata dopo il 30/4/2020, l'IVA è indetraibile.

Si consiglia di verificare se vi sono casi di fornitori che abitualmente emettono fattura all'inizio del mese successivo per valutare di chiedergli di anticipare l'emissione e l'invio della fattura elettronica entro il mese di dicembre, per non rinviare la detrazione dell'IVA al mese di gennaio.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.  
Cordiali saluti.

Lo Studio